

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(91) 49 def.

Bruxelles, 1 marzo 1991

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 3729/90, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con il regolamento (CEE) n. /91, che modifica il regolamento (CEE) n. 3275/90 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati nel GATT per alcuni prodotti agricoli e industriali, il Consiglio ha aperto, tra l'altro, un contingente tariffario comunitario di 12 000 tonnellate al dazio del 10 % per le cipolle secche del codice NC 0712 20 00.
2. Fintanto che questo contingente erga omnes di 12 000 tonnellate non sarà esaurito, il massimo dazio doganale applicato dalla Comunità dei Dieci nei confronti di questi stessi prodotti provenienti dalla Spagna e dal Portogallo sarà pari al 2,5 %. Dopo l'eventuale esaurimento del contingente, il dazio passerà al 4 %.
3. L'accordo di cooperazione CEE-Egitto prevede che i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti originari dell'Egitto, contemplati dall'accordo, vengano progressivamente aboliti negli stessi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per gli stessi prodotti importati da questi Stati membri nella Comunità dei Dieci. È pertanto evidente che nella Comunità si dovrà applicare un dazio contingenziale del 2,5 % alle cipolle secche originarie dell'Egitto, fintanto che il contingente erga omnes non sarà stato esaurito, e modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 3729/90 che ha aperto detto contingente tariffario, ma con un dazio del 4 %. Quando il contingente tariffario erga omnes giungesse ad esaurimento, il dazio previsto per le cipolle secche originarie dell'Egitto passerebbe al 4 %.
4. L'allegata proposta di regolamento riguarda l'applicazione di questa modifica a decorrere dal 1° gennaio 1991, a norma del suddetto regolamento (CEE) n. /91 del Consiglio.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) n. /91 DEL CONSIGLIO
del

che modifica il regolamento (CEE) n. 3729/90, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3729/90 del 13 dicembre 1990 (1), il Consiglio ha aperto per il 1991 un certo numero di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto, fra cui un contingente tariffario di 4 900 tonnellate, al dazio del 4 %, per le cipolle secche di cui al codice NC 0712 20 00, originarie dell'Egitto; che, con il regolamento (CEE) n. /91 del 1991 (2), il Consiglio ha aperto un contingente tariffario erga omnes di 12 000 tonnellate al dazio del 10 %, per le cipolle secche;

considerando che, fintanto che non sarà esaurito detto contingente tariffario di 12 000 tonnellate, il massimo dazio doganale applicato dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 agli stessi prodotti provenienti dalla Spagna e dal Portogallo sarà del 2,5 %; che, dopo l'eventuale esaurimento di detto contingente, a questi prodotti provenienti dalla Spagna si applicherà un dazio del 4 %; che pertanto occorre garantire un trattamento tariffario analogo agli stessi prodotti originari dell'Egitto, e modificare in tal senso il suddetto regolamento (CEE) n. 3729/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio contingenziale del 4 % di cui alla colonna 6 della tabella che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3729/90 del Consiglio, a fronte del numero d'ordine 09.1701, viene ridotta al 2,5 %.
2. Dopo l'eventuale esaurimento del contingente tariffario erga omnes aperto dal regolamento (CEE) n. /91, un dazio contingenziale del 4 % si applicherà all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di cipolle secche originarie dell'Egitto.

(1) GU L 363 del 27.12.1990, pag. 1.

(2) GU L del 1991, pag. .

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
il Presidente

CODICI TARIC

N° d'ordine	Codice NC	Codice TARIC(1)
09.1115 09.1705	ex 0701 90 51	0701 90 51*10 0701 90 51*20
09.1117	ex 0702 00 10	0702 00 10*51 0702 00 10*59 0702 00 10*61 0702 00 10*69 0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84
09.1118	ex 0702 00 10	0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84
09.1703	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	0703 10 11*30 0703 10 19*93 0703 10 90*54
09.1707	ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	0805 10 70*11 0805 10 70*12 0805 10 90*10
09.1201	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	1604 13 10*10 1604 20 50*11
09.1105 09.1203	ex 2008 50 91	2008 50 91*20
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	2009 11 11*10 2009 11 19*10 2009 11 91*10 2009 11 99*10 2009 11 99*91 2009 19 11*10 2009 19 19*10 2009 19 91*10 2009 19 99*10
09.1001	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25*92 2204 21 29*91 2204 21 35*92 2204 21 39*91
09.1205	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25*93 2204 21 29*93 2204 21 35*93 2204 21 39*93

(1) I codici TARIC indicati sono quelli applicabili alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

FICHE FINANCIERE

1. Ligne budgétaire concernée : Chap. 12 art. 120
2. Base juridique : article 113.
3. Intitulé de la mesure tarifaire : Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3729/90, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles, originaires d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et d'Egypte.
4. Objectif : Assurer aux oignons secs originaires d'Egypte un traitement tarifaire égal à celui prévu pour les mêmes produits en provenance d'Espagne et du Portugal.
5. Perte de recettes :

Désignation des produits	Quantités	Prix en écus/t	Droit contingentaire prévu pour régl (CEE) n°3729/90	Droit contingentaire proposé -en %-	perte de recettes sup- plémentaire -en écus-
Oignons secs	4 900 t	1 434	4%	2,5 %	105 399

FICHE D'IMPACT SUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

Cette proposition est formulée en conformité avec un règlement du Conseil, adopté en date du 1991, portant, entre autres, ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire consolidé au GATT pour des oignons secs. L'impact découlant de cette concession a été pris en considération lors de la prise de décision d'adoption de cette mesure et il n'aura pas un caractère sérieux sur la compétitivité et l'emploi dans la Communauté.

COM(91) 49 def.

DOCUMENTI

IT

02

N. di catalogo : CB-CO-91-090-IT-C
ISBN 92-77-69838-1

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU
-------------------	----------------------------	---------------------------------

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo